XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEVI, BAGNASCO, BATTISTONI, CASASCO, D'ATTIS, DE PALMA, GATTA, PATRIARCA, PITTALIS, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, TASSINARI, TOSI

Disposizioni per l'individuazione delle aree ambientali complesse

Presentata il 18 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi! - Diverse aree urbane del nostro Paese sono caratterizzate da importanti criticità ambientali, che la legislazione attuale non prevede e non riconosce nel loro insieme. Aree urbane nelle quali è più critica la situazione di compromissione delle diverse matrici ambientali, anche in conseguenza dell'esistenza di un livello di inquinamento dell'aria, tipico di gran parte delle aree urbane, e prodotto principalmente dal traffico veicolare e dagli impianti riscaldamento degli edifici pubblici e privati, nonché della presenza di insediamenti industriali ad alto impatto ambientale e di siti inquinati oggetto di indispensabili interventi di bonifica ambientale.

È evidente che, di fronte alla coesistenza di più sorgenti inquinanti all'interno di un territorio circoscritto, è necessario intervenire con particolari misure per la salvaguardia ambientale e la salute pubblica.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione vuole, pertanto, introdurre nella nostra legislazione la definizione di « area ambientale complessa », ossia un'area urbana con le seguenti caratteristiche: a) una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti; b) presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento dei rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale; c) esistenza di criticità ambientali, quale una concentrazione media elevata di PM10; d) presenza di un sito di interesse nazionale (SIN).

In un contesto e in realtà urbane con caratteristiche di criticità ambientali come quelle descritte, è necessario che lo Stato

affianchi le iniziative degli enti locali e delle regioni nel finanziamento di misure volte a migliorare la qualità dell'aria, favorire il trasporto pubblico locale a basse emissioni e aumentare l'efficienza energetica. A tale fine la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo per sostenere l'ente locale negli interventi di riduzione dell'inquinamento atmosferico, nonché di realizzazione di opere di riqualificazione industriale e di bonifica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Aree ambientali complesse)

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della salute, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, individua le aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.
- 2. Ai fini della presente legge, per area ambientale complessa si intende un territorio urbano circoscritto con le seguenti caratteristiche:
- *a)* una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
- b) presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento di rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) esistenza di criticità ambientali, quali una concentrazione media elevata nell'aria di PM10, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *ii*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- *d)* presenza di un sito di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 3. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con la dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da destinare all'attuazione di interventi

organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini:

- *a)* della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario:
- b) dell'attivazione di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni;
- c) della riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati;
- d) della realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale nei SIN;
- *e)* dell'introduzione di benefici fiscali per ridurre le emissioni inquinanti degli impianti industriali.
- 4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del comma 3, le modalità di riparto delle risorse del fondo ivi previsto nonché i criteri per l'eventuale revoca dei contributi concessi a valere sulle risorse del medesimo fondo.
- 5. Ogni due anni, il Ministero della transizione ecologica provvede all'eventuale aggiornamento dell'individuazione delle aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.







19PDL0009970^{}